

**ASSOCIAZIONE HABITAT APS
ATTO COSTITUTIVO**

11 MAR. 2022

Oggi 18/02/2022, alle ore 17.30, in Fumane, si sono riunite le sottoscritte per costituire, a norma del D. Lgs. 117/2017 (di seguito anche CTS), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**HABITAT APS**>> che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta (artt. 36 ss. C.C.), apartitica e aconfessionale. L'associazione assume la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 del CTS. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



1. L'associazione ha sede legale in Via A. Badile n.52, 37022 Fumane (VR)
2. L'associazione non ha scopo alcuno di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si propone di creare un luogo di socializzazione che promuova diversi aspetti: la biodiversità e buone pratiche di agroecologia, cercando di realizzare un habitat pregiato non solo da un punto di vista naturalistico ma anche per le persone che lo frequentano, favorendo le relazioni e la valorizzazione delle biodiversità tra le persone. Attraverso incontri ed attività di socializzazione e scambio vuole favorire una cultura per la difesa, il ripristino e miglioramento di habitat ed ecosistemi alterati e la tutela del Territorio, delle risorse idriche e del paesaggio tramite la diffusione e la messa in pratica di tematiche ambientali, naturalistiche, culturali, enogastronomiche e turistico-territoriali. Nel fare ciò, l'associazione intende anche sostenere attività di agricoltura biologica, organica e sociale che mirino a contrastare l'abbandono dei terreni e del territorio collinare e montano in cui opera, coinvolgendo i soci, i cittadini, gli enti e associazioni, le scuole, ponendo particolare attenzione alla formazione e all'impiego lavorativo del settore giovanile. Gli obiettivi e gli scopi sono meglio descritti nell'allegato Statuto.
3. I/le presenti stabiliscono che per il primo mandato, il consiglio direttivo dell'associazione sarà costituito da:
 - Zenti Evelin, c.f. ZNTVLN78P57L781S, che assume il ruolo di presidente;
 - Fatti Chiara, c.f. FTTCHR72L59L781L, che assume il ruolo di vicepresidente;
 - Anoardò Riccardo, c.f. NRDRCR70R14L781Y, che assume il ruolo di consigliere.
4. Il primo esercizio chiuderà in data 31/12/2022.
5. L'associazione avrà gli scopi indicati e sarà regolata come definito nello Statuto che segue, e che costituisce parte integrante del presente atto.



ASSOCIAZIONE HABITAT APS

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (di seguito anche CTS), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<HABITAT APS>> che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione assume la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 del CTS.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via A. Badile n. 52 Fumane (VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3

(Finalità e Attività)

L'associazione non ha scopo alcuno di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si propone di creare un luogo di socializzazione che promuova diversi aspetti: la biodiversità e buone pratiche di agroecologia, cercando di realizzare un habitat pregiato non solo da un punto di vista naturalistico ma anche per le persone che lo frequentano, favorendo le relazioni e la valorizzazione delle biodiversità tra le persone. Attraverso incontri ed attività di socializzazione e scambio vuole favorire una cultura per la difesa, il ripristino e miglioramento di habitat ed ecosistemi alterati e la tutela del Territorio, delle risorse idriche e del paesaggio tramite la diffusione e la messa in pratica di tematiche ambientali, naturalistiche, culturali, enogastronomiche e turistico-territoriali. Nel fare ciò, l'associazione intende anche sostenere attività di agricoltura biologica, organica e sociale che mirino a contrastare l'abbandono dei terreni e del territorio collinare e montano in cui opera, coinvolgendo i soci, i cittadini, gli enti e associazioni, le scuole, ponendo particolare attenzione alla formazione e all'impiego lavorativo del settore giovanile.

Le attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 117/2017, art. 5, c.1 che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- svolgimento di attività culturali, di sensibilizzazione, artistiche o divulgative in genere, volte alla diffusione delle tematiche associative e degli scopi sociali sopra richiamati, in particolare per favorire la tutela ecologica e agroecologica, supportare la crescita umana delle nuove generazioni e stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;
- organizzazione di seminari, eventi, e ogni altra attività coerente con le finalità dell'associazione, nonché attività ricreative e culturali;
- programmazione e gestione di attività e spazi che creino opportunità di aggregazione, di impegno, di crescita civile e consapevolezza etica che favoriscano l'integrazione sociale, culturale, educativa, ricreativa e la cultura della diversità umana;
- promozione, tramite attività culturali, informative e divulgative, la riscoperta e la conoscenza dell'evoluzione di usi, costumi e metodi tradizionali nel governo dell'agricoltura, della pastorizia ed in generale delle attività sul territorio nella misura in cui le stesse non influiscano negativamente sulla biodiversità ma anzi la conservino e favoriscano;
- valorizzazione di "antiche" varietà coltivate e delle razze allevate o comunque di specie, razze e varietà adatte alla vocazione del territorio, anche attraverso la differenziazione colturale, in quanto patrimonio di biodiversità e fonte di risorse genetiche, attraverso attività di catalogazione, divulgazione, esposizione e simili;
- ideazione e gestione di attività educative e formative, anche professionalizzanti, rivolte in prevalenza ai giovani, in particolare nei settori della conservazione della natura, della protezione degli ecosistemi, dell'apicoltura, zootecnia e agricoltura e del ruolo di queste nella promozione e presidio all'interno degli altri due settori economici, nonché in tematiche simili o affini;
- ideazione e gestione di esperienze, a sfondo aggregativo, educativo e formativo, di relazione con la Terra anche attraverso attività di tutela e rigenerazione ambientale, nonché di stampo agricolo;
- promozione e implementazione di conservazione di parti del territorio particolarmente pregiate dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, nonché azioni di ripristino e miglioramento a fini naturalistici di aree degradate o comunque povere in biodiversità rispetto al potenziale;
- ideazione e realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio;
- promozione del principio della riduzione dell'impronta ecologica attraverso azioni, corsi, incontri, convegni, workshop, iniziative di comunicazione e progetti volti alla ricerca della sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- perseguimento di attività di inserimento socio-lavorativo di persone con particolari svantaggi, nonché prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;



- organizzazione e svolgimento di attività che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- promozione di studi e ricerche sulle tematiche affrontate dall'associazione, nonché svolgere attività di sensibilizzazione e diffusione, anche di tipo editoriale o multimediale;
- gestione di spazi aggregativi e educativo-formativi, anche in ambito naturale o agricolo;
- svolgere ogni altra attività atta al raggiungimento degli scopi sociali, compatibile con la vigente normativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli enti del terzo settore che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno quindici giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal consiglio direttivo.



ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato che non versi entro i termini stabiliti la quota associativa annuale può essere dichiarato decaduto.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, così come gli eredi degli stessi.

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, se nominato
- Organo di revisione, se nominato

ART. 10

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale annuale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se non affidata all'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati tra i propri associati.

Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo va convocato con un preavviso di almeno cinque giorni. Qualora siano presenti tutti i componenti si ritiene comunque valido anche in assenza del preavviso.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

organo

nte e

dello

non

bilità

sua

uno

legli

care

gli

oto

la

rali

he

ti i

da

a

lo

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizi;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- determina l'ammontare e le modalità di versamento della quota associativa annuale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dai membri dello stesso al proprio interno.

ART. 15

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, se le sue funzioni non sono svolte dall'organo di controllo, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti è tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi dalle attività di interesse generale;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.



ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e si conclude al trentuno di dicembre. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare, qualora l'associazione superi i limiti di cui al comma 2 del citato articolo, questa deve approvare il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida vigenti, con le medesime procedure del rendiconto economico, e pubblicare lo stesso nel proprio sito.

L'associazione è assoggettata anche agli obblighi di trasparenza di cui al medesimo articolo, qualora ne ricorrano i termini.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Il trattamento dei lavoratori dell'associazione è normato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017, e in particolare la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

In ogni caso, l'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.



ART. 27

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

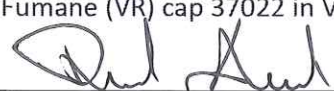
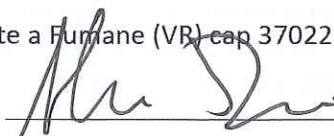
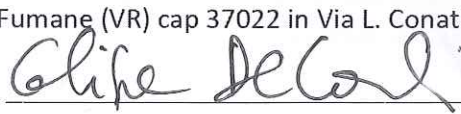
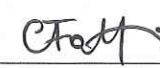
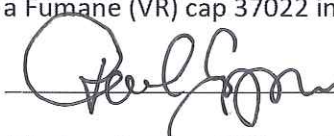
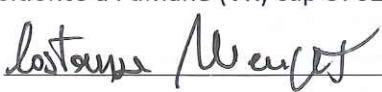
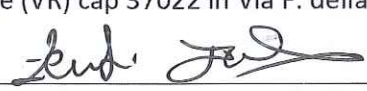
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

APPROVANO E SOTTOSCRIVONO PER INTERO IL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO:

- Anoardo Riccardo nato a Verona il 14/10/1970 residente a Fumane (VR) cap 37022 in Via A. Badile n. 52 codice fiscale NRDRCR70R14L781Y 
- Darderi Alberto nato a Padova (PD) il 03/12/1979 residente a Fumane (VR) cap 37022 in Via L. Conati n. 22B codice fiscale DRDLRT79T03G224I 
- Decarli Elisa nata a Trento (TN) il 20/04/1982 residente a Fumane (VR) cap 37022 in Via L. Conati n. 22B codice fiscale DCRLSE82D60L378T 
- Fatti Chiara nata a Verona il 19/07/1972 residente a Fumane (VR) cap 37022 in Via A. Badile n. 52 codice fiscale FTTCHR72L59L781L 
- Grosso Paolo nato a Verona (VR) il 23/09/1968 residente a Fumane (VR) cap 37022 in Via C. Ledri 7B codice fiscale GRPPLA68P23L781V 
- Meneghetti Costanza nata a Padova (PD) il 13/01/1962 residente a Fumane (VR) cap 37022 in Via Casetta n. 47 codice fiscale MNGCTN62A53G224X 
- Voit Külli nata a Tallin (Estonia) il 16/03/1974 residente a Fumane (VR) cap 37022 in Via C. Ledri n. 7B codice fiscale VTOKLL74C56Z144T 
- Zenti Evelin nata a Verona (VR) il 17/09/1978 residente a Fumane (VR) cap 37022 in Via F. della Scala 13A codice fiscale ZNTVLN78P57L781S 

Fumane, li 18 febbraio 2022

Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1

Atti privati serie 3^a - N. 932

Imposta € 72,16

Sottoscrizione/16

18 MAR 2022

IL FUNZIONARIO

Maria Teresa Muraca

p. IL DIRETTORE

Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani

